



REGIONE BASILICATA

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° 883

SEDUTA DEL 29 LUG. 2016

**AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE,
ECONOMIA MONTANA**

DIPARTIMENTO

OGGETTO L.R. n°2/1995 (e s.m.i.) - artt. 30 e 33 - Approvazione di Calendario Venatorio e del Tesserino Venatorio Regionale per la stagione 2016/2017.

ASSESSORE DIPARTIMENTO

POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Relatore

La Giunta, riunitasi il giorno 29 LUG. 2016 alle ore 9,20 nella sede dell'Ente.

		Presente	Assente
1.	Maurizio Marcello Claudio PITTELLA Presidente	X	
2.	Flavia FRANCONI Vice Presidente	X	
3.	Nicola BENEDETTO Componente	X	
4.	Luca BRAIA Componente	X	
5.	Francesco PIETRANTUONO Componente		X

Segretario: avv. Donato DEL CORSO

ha deciso in merito all'argomento in oggetto,
secondo quanto riportato nelle pagine successive.

L'atto si compone di N° 8 pagine compreso il frontespizio
e di N° 3 allegati

UFFICIO RAGIONERIA GENERALE

Prenotazione di impegno N° _____ Missione.Programma _____ Cap. _____ per € _____

Assunto impegno contabile N° _____ Missione.Programma _____ Cap. _____

Esercizio _____ per € _____

IL DIRIGENTE

Atto soggetto a pubblicazione integrale integrale senza allegati per oggetto per oggetto e dispositivo
sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata

LA GIUNTA REGIONALE

- VISTO** il D. Lgs. n.165 del 30/03/2001, “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e le successive modificazioni e integrazioni;
- VISTA** la L.R. n. 12 del 2/03/1996 e s.m.i., “Riforma dell’organizzazione amministrativa regionale”;
- VISTA** la D.G.R. n. 11 del 13/01/1998, “Individuazione degli atti di competenza della Giunta”;
- VISTA** la L.R. n. 34 del 6/09/2001, “Nuovo Ordinamento Contabile della Regione Basilicata”;
- VISTA** la D.G.R. n. 539 del 23/04/2008, “l’Iter procedurale delle determinazioni e delle disposizioni dirigenziali della Giunta regionale – avvio del sistema informativo di gestione dei provvedimenti”;
- VISTA** la D.G.R. n. 227 del 19/02/2014, “Denominazione e configurazione dei dipartimenti regionali relativa alle aree istituzionali Presidenza della Giunta e Giunta Regionale”;
- VISTA** la D.G.R. 19 febbraio 2014 n. 232 del 19/02/2014 con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Politiche Agricole e Forestali;
- VISTA** la D.G.R. n. 694 del 10.06.2014 “Dimensionamento ed articolazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali delle Aree istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta”;
- VISTA** la D.G.R. n. 695 del 10/06.2014 “Dirigenti regionali a tempo indeterminato: Conferimento incarico di direzione delle strutture dirigenziali dei Dipartimenti regionali dell’Area Istituzionale della “Presidenza della Giunta” e “Giunta regionale”;
- VISTA** la D.G.R. n. 689 del 22.05.2015 “Dimensionamento ed articolazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali delle Aree istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta regionale. Modifiche alla DGR n. 694/14”;
- VISTA** la D.G.R. n. 691 del 26.05.2015 “DGR n. 689/2015 di Ridefinizione dell’assetto organizzativo dei Dipartimenti delle Aree istituzionali Presidenza della Giunta e Giunta regionale. Affidamento incarichi dirigenziali”;
- VISTA** la D.G.R. n. 771 del 09/06/2015 avente ad oggetto “DGR n. 689/2015 e DGR n. 691/2015. Rettifica;
- VISTA** il D. Lgs n. 118 del 23 giugno 2011 e s.m.i., “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi”;
- VISTA** la L.R. 09 febbraio 2016, n.3 “Legge di stabilità regionale 2016”;
- VISTA** la L.R. 09 febbraio 2016, n.4 “Bilancio di Previsione per l’Esercizio finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018”;
- VISTA** la D.G.R. n.111 del 10.02.2016 “Approvazione della ripartizione finanziaria in capitoli dei titoli, tipologie e categorie delle entrate e delle missioni, programmi e

titoli delle spese del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2016 e Bilancio Pluriennale 2016-2018”;

VISTA la L.R. n. 49 del 06/11/2015 avente ad oggetto “Disposizioni per il riordino delle funzioni provinciali in attuazione della Legge 7 aprile 2014, n. 56 s.m.i.” ed in particolare l'art. 3 che prevede tra l'altro, il trasferimento della funzione in materia di politiche ittico venatorie esercitate dalle Province alla Regione Basilicata;

VISTA la D.G.R. n. 280 del 29/03/2016 con la quale, tra l'altro, è stato disposto il riordino delle funzioni provinciali in attuazione della Legge 7 aprile 2014, n. 56 s.m.i.;

VISTA la Legge n.157 del 11 febbraio 1992 concernente: “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” e successive integrazioni e modificazioni;

VISTA la Legge Regionale n.2 del 9 gennaio 1995 e ss.mm.ii, in particolare l'art. 30 “Calendario venatorio e specie cacciabili”;

VISTA la D.C.R. n. 608 del 10/06/1997 avente ad oggetto “ Deliberazione di Giunta Regionale n. 3367 del 23.5.1997 avente ad oggetto: Piano faunistico-venatorio regionale - Ratifica”;

VISTA la D.C.R. n. 608 del 10/06/1997 avente ad oggetto “ Deliberazione di Giunta Regionale n. 3367 del 23.5.1997 avente ad oggetto: Piano faunistico-venatorio regionale - Ratifica”;

VISTO il D.P.G.R. n. 65/2008 di recepimento del D.M. 17 ottobre 2007 disciplinante “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)”;

ATTESO che la proposta di calendario venatorio è stata redatta dall'Ufficio Economia, Servizi e Valorizzazione del Territorio Rurale del Dipartimento Politiche Agricole e Forestali, tenendo conto:

- “Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della Legge n. 157/1992, così come modificata dalla Legge comunitaria 2009, art. 42 dell'ISPRA”;
- “Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici”;
- “Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni”;
- “Relazione Tecnica sulle specie cacciabili e Analisi del Carniere”, predisposta dall'Osservatorio Regionale degli Habitat Naturali e delle Popolazioni Faunistiche, e trasmessa con nota n°70334/19AE in data 02.05.2016 dall'Ufficio Parchi, Biodiversità e Tutela della Natura;
- degli incontri tenutesi, in data 19.05.2016 e 24.05.2016, presso il Dipartimento Politiche Agricole e Forestali, con il dirigente dell'Ufficio Parchi, Biodiversità e Tutela della Natura, il componente dell'Osservatorio Regionale degli Habitat Naturali e delle Popolazioni Faunistiche, i rappresentanti delle associazioni venatorie ed i rappresentanti degli Ambiti Territoriali di Caccia (AA.TT.CC.);

- con nota n. 85781 del 26.05.2016 la proposta di calendario venatorio 2016/2017 è stata trasmessa all'I.S.P.R.A., in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 30, comma 1, della L.R. n. 2/1995 (e s.m. i.);
- con nota n. 102499 del 24.06.2016 l'I.S.P.R.A. ha trasmesso il proprio parere in merito alla proposta di Calendario Venatorio 2016/2017 contenente alcune osservazioni in merito ad alcuni periodi di caccia di talune specie;

DATO ATTO che nell'ambito di detto parere l'ISPRA ha rappresentato una sostanziale condivisione in ordine all'impostazione del calendario prospettata dall'Amministrazione regionale, fatte salve valutazioni su elementi della proposta di calendario venatorio che a parere dello stesso Istituto non appaiono condivisibili sotto il profilo tecnico-scientifico, in considerazione del quadro normativo vigente *"si ritiene che i tempi e le modalità indicate nella proposta di calendario venatorio in esame per il prelievo venatorio di diverse specie non risultano coerenti con quanto indicato nel documento "Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della Legge n.157/1992, così come modificata dalla Legge comunitaria 2009, art. 42", e non sono condivisibili da parte di questo Istituto che, pertanto, esprime parere sfavorevole alla loro adozione"*;

PRESO ATTO delle risultanze degli incontri del 14.07.2016 e 21.07.2016, presso il Dipartimento Politiche Agricole e Forestali, con i soggetti portatori d'interesse quali associazioni venatorie, agricole e ambientaliste, nel quale si è convenuto nel mantenere per alcune specie le scelte concertate per l'emanazione della proposta di calendario venatorio;

PRESO ATTO che l'Ufficio Economia, Servizi e Valorizzazione del Territorio Rurale del Dipartimento Politiche Agricole e Forestali ha proceduto:

- alla redazione della relazione tecnica (Allegato 1), predisposta tenendo conto dei documenti tecnici e della normativa vigente in materia, nella quale sono indicate le motivazioni delle scelte operate;
- alla revisione del Calendario Venatorio;
- alla predisposizione dello schema di Tesserino Regionale per l'esercizio venatorio nella stagione 2016–2017;

VISTO in particolare, l'articolo 18 della Legge 157/1992 e successive modifiche che, al comma 1, stabilisce i termini (terza domenica di settembre - 31 gennaio) entro i quali è possibile esercitare l'attività venatoria, associando a quattro gruppi di specie cacciabili i rispettivi periodi di caccia, e, al comma 2, attribuisce alle Regioni il potere di modificare i suddetti periodi attraverso l'anticipazione o la posticipazione rispettivamente dell'apertura e della chiusura della stagione venatoria, fermo restando che i *"..... termini devono essere comunque contenuti tra il 1° settembre ed il 31 gennaio dell'anno nel rispetto dell'arco temporale massimo indicato..."* per le singole specie;

PRESO ATTO delle indicazioni contenute nella *"Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della Legge 157/1992, così come modificata dalla Legge Comunitaria 2009, art. 42"*; documento prodotto da ISPRA e trasmesso alla Regione in data 28 luglio 2010;

VISTO il documento *"Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni"* redatto dall'ISPRA nel 2009 che riporta indicazioni di massima specie per specie, le date (decadi) di inizio e durata della riproduzione e di inizio della migrazione preenziale;

VISTO il documento *"Key Concepts of article 7(4) of Directive 79/409/EEC on Period of Reproduction and prenuptial Migration of huntable bird Species in the EU"* elaborato dal Comitato Ornis, documento ufficialmente adottato dalla Commissione europea nel 2001;

VISTA la *"Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici - Direttiva Uccelli selvatici"* documento prodotto dalla Commissione Europea nel Febbraio 2008 ed in particolare il punto 2.7 "Analisi delle sovrapposizioni";

CONSIDERATO inoltre, che in base ai sopra indicati documenti, la sovrapposizione di una decade tra il periodo della caccia e il periodo della migrazione prenuziale è considerata una sovrapposizione "teorica" o "potenziale" (in quanto è possibile che durante questo periodo non vi sia effettivamente alcuna sovrapposizione) e quindi tale da ammettere l'attività venatoria, mentre la sovrapposizione per periodi superiori ad una decade facendo cessare l'incertezza, determina una sovrapposizione "reale";

DATO ATTO che il calendario venatorio è, ai sensi dell'art. 18, comma 4 della legge 157/1992 e successive modifiche, una competenza delle Regioni, che lo emanano nel rispetto dei periodi di caccia di cui sopra;

CONSIDERATO che, in conformità con la procedura prevista dalla legge regionale, per addivenire alla formulazione dell'allegato "Calendario Venatorio 2016-2017", sono stati sentiti:

- l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA);
- i soggetti portatori d'interesse;
- le Province (n.d.r. oggi Regione);

ATTESO che ai sensi dell'art. 33, comma 1 della L.R. n. 2/1995 (e s.m.i.) il Tesserino Regionale per l'esercizio venatorio è predisposto dalla Regione e viene rilasciato dalla Provincia (n.d.r. oggi Regione ..) di residenza del cacciatore rendendo, pertanto, necessario procedere alla relativa stampa;

RITENUTO opportuno prevedere, inoltre, la stampa di un manifesto informativo del Calendario Venatorio e relativi allegati da affiggere in tutti i Comuni della Regione al fine di fornire una corretta e capillare informazione in tutto il territorio Regionale;

RAVVISATA la necessità di dare mandato all'Ufficio Economia, Servizi e Valorizzazione del Territorio Rurale del Dipartimento Politiche Agricole e Forestali di procedere alla stampa del Tesserino Venatorio regionale 2016/2017, comprensivo degli allegati e del manifesto informativo nel rispetto di quanto disposto dal D. Lgs. n. 50/2016 con carattere e procedure di urgenza;


VISTA la Legge n. 136/2010 con particolare riferimento all'art. 3 che disciplina la tracciabilità dei flussi finanziari;

Su proposta dell'Assessore al ramo


DELIBERA

1. **Di prendere atto** della Relazione Tecnica, che viene allegata quale parte integrante del presente provvedimento (Allegato1).
2. **Di approvare** il Calendario Venatorio della Regione Basilicata per la stagione 2016-2017, che viene allegato quale parte integrante del presente provvedimento (Allegato 2).
3. **Di approvare** lo schema del Tesserino Venatorio regionale 2016/2017 che viene allegato quale parte integrante del presente provvedimento (Allegato 3).
4. **Di dare mandato** al Presidente della Giunta Regionale di rendere noto il Calendario Venatorio della Regione Basilicata per la stagione venatoria 2016-2017 mediante proprio Decreto, che dovrà essere pubblicato anche su specifico manifesto da affiggere in tutti i Comuni della Regione a cura degli stessi;
5. **Di richiamare** le competenze delle Province di Potenza e Matera, per quanto territorialmente di competenza, in merito all'attività di controllo e vigilanza della piena attuazione del Calendario Venatorio della Regione Basilicata per la stagione 2016/2017.
6. **Di autorizzare** l'Ufficio Economia, Servizi e Valorizzazione del Territorio Rurale del Dipartimento Politiche Agricole e Forestali ad attivare le procedure necessarie per la stampa del manifesto informativo del Calendario Venatorio e dei Tesserini Venatori in osservanza delle norme di cui al D.Lgs n. 50/2016 con carattere e procedure di urgenza.
7. **Di dare mandato** all'Ufficio Economia, Servizi e Valorizzazione del Territorio Rurale del Dipartimento Politiche Agricole e Forestali per tutti gli adempimenti necessari per dare attuazione al presente provvedimento nonché di notificarlo alle Province.

IL RESPONSABILE P.O.


(Agnese LANZIERI)

IL DIRIGENTE


(Giuseppe ELIGIATO)

In ossequio a quanto previsto dal D.Lgs. 33/2013 la presente deliberazione è pubblicata sul portale istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente:

Tipologia atto	Altro
Pubblicazione allegati	Sì <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
Note	Fare clic qui per immettere testo.
Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa o nel dispositivo della deliberazione sono depositati presso la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.	



REGIONE BASILICATA

CALENDARIO VENATORIO REGIONALE 2016/2017

La Regione Basilicata regola l'esercizio dell'attività venatoria con il Calendario Venatorio regionale ai sensi dell'art. 30 della L.R. n. 2/1995 (e s.m.i.).

Art. 1

Finalità

La Regione Basilicata, per la stagione venatoria 2016-2017, consente il prelievo venatorio secondo il principio della caccia programmata e controllata con le modalità specificate nel presente calendario venatorio, al fine di tutelare la fauna selvatica e le produzioni agricole sul territorio regionale.

Art. 2

Stagione venatoria

1. La stagione venatoria ha inizio il **18 settembre 2016** e termina il **29 gennaio 2017**. Per le specie: gazza (*Pica pica*), ghiandaia (*Garrulus glanadarius*) e cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*) e solo da appostamento temporaneo la stagione termina l' **8 febbraio 2017**.
2. Esclusivamente nelle giornate del **4 - 7 - 11 settembre 2016**, ai soli cacciatori residenti e domiciliati in Basilicata, unicamente da appostamento temporaneo e limitatamente agli ambienti con presenza di stoppie, negli incolti, lungo i corsi d'acqua, lungo i canali alberati, all'esterno di aree boscate, è consentito il prelievo giornaliero per massimo 5 capi della specie **tortora** (*Streptopelia turtur*) e **colombaccio** (*Colomba palumbus*).
3. Nelle sole giornate del **7 e 11 settembre 2016** ai soli cacciatori residenti e domiciliati in Basilicata è consentito, nelle stoppie e negli incolti, il prelievo per un massimo di tre capi della specie **quaglia** (*Coturnix coturnix*).
4. Ai cacciatori non residenti e non domiciliati in Basilicata, l'accesso agli AA.TT.CC. è consentito dal **01 ottobre 2016** al **29 gennaio 2017** limitatamente al prelievo venatorio delle specie migratorie.
5. **Periodi e specie cacciabili:**
 - 5.1 dal **18 settembre 2016** al **30 novembre 2016**: **quaglia** (*Coturnix coturnix*);
 - 5.2 dal **18 settembre 2016** al **31 dicembre 2016**: **tortora** (*Streptopelia turtur*) in forma vagante;
 - 5.3 dal **18 settembre 2016** al **31 dicembre 2016**: **lepre comune** (*Lepus europaeus*);
 - 5.4 dal **18 settembre 2016** al **30 novembre 2016** per la specie **fagiano** (*Phasianus colchicus*) e **starna** (*Perdix perdix*);
 - 5.5 dal **18 settembre** al **31 dicembre 2016** esclusivamente nelle aziende Agri-Turistiche-Venatorie: **starna** (*Perdix perdix*) e **fagiano** (*Phasianus colchicus*);
 - 5.6 dal **1 gennaio 2017** al **29 gennaio 2017** esclusivamente nelle aziende Agri-Turistiche-Venatorie:

fagiano (*Phasianus colchicus*) e **starna** (*Perdix perdix*) in attuazione di specifici piani di prelievo approvati dall'Ufficio Economia, Servizi e Valorizzazione del Territorio del Dipartimento Politiche Agricole e Forestali della Regione Basilicata;

- 5.7 dal **18 settembre 2016** al **31 dicembre 2016**: **allodola** (*Alauda arvensis*) e **merlo** (*Turdus merula*);
- 5.8 dal **1 ottobre 2016** al **29 gennaio 2017** per le specie: **beccaccino** (*Gallinago gallinago*), **frullino** (*Lymnoryptes minimus*) e **pavoncella** (*Vanellus vanellus*);
- 5.9 dal **1 ottobre 2016** al **29 gennaio 2017** per le specie: **marzaiola** (*Anas querquedula*), **moriglione** (*Aythya ferina*), **mestolone** (*Anas platyrhynchos*), **fischione** (*Anas penelope*), **gallinella d'acqua** (*Gallinula chloropus*), **porciglione** (*Rallus aquaticus*), **folaga** (*Fulica atra*), **germano reale** (*Anas platyrhynchos*), **canapiglia** (*Anas strepera*), **codone** (*Anas acuta*) e **alzavola** (*Anas crecca*);
- 5.10 dal **18 settembre 2016** al **31 dicembre 2016**: **colombaccio** (*Columba palumbus*) in forma vagante;
- 5.11 dal **01 gennaio 2017** al **29 gennaio 2017**, esclusivamente da appostamento temporaneo: **colombaccio** (*Columba palumbus*);
- 5.12 dal **01 ottobre 2016** al **19 gennaio 2017**: **beccaccia** (*Scolopax rusticola*), **tordo sassello** (*Turdus siliacus*), **tordo bottaccio** (*Turdus philomelos*) e **cesena** (*Turdus pilaris*);
- 5.13 dal **18 settembre 2016** al **29 gennaio 2017**: **gazza** (*Pica pica*), **ghiandaia** (*Garrulus glandarius*) e **cornacchia grigia** (*Corvus corone cornix*);
- 5.14 dal **01 febbraio 2017** al **08 febbraio 2017**: esclusivamente da appostamento temporaneo: **gazza** (*Pica pica*), **ghiandaia** (*Garrulus glandarius*) e **cornacchia grigia** (*Corvus corone cornix*);
- 5.15 dal **18 settembre 2016** al **31 dicembre 2016**: **volpe** (*Vulpes vulpes*);
- 5.16 dal **01 gennaio 2017** al **29 gennaio 2017**: **volpe** (*Vulpes vulpes*), prelievo in squadre organizzate con l'ausilio dei cani da seguita previo piano di abbattimento;
- i piani di abbattimento devono essere redatti dagli AA.TT.CC. territorialmente competenti, tenendo conto dei dati demografici rinvenuti dall'attività di censimento della specie ed escludendo tutte le aree boscate;
 - i piani devono essere trasmessi entro e non oltre il 30 novembre 2016 all'Ufficio Economia, Servizi e Valorizzazione del Territorio Rurale del Dipartimento Politiche Agricole e Forestali della Regione Basilicata per la relativa approvazione.

Art. 3

Caccia al cinghiale (*Sus Scrofa*)

- La caccia al Cinghiale, nel territorio a caccia programmata e vocato alla specie, è consentita dal **1 ottobre 2016 al 31 dicembre 2016**, esclusivamente in squadra e solo in battuta e braccata con l'uso esclusivo di munizioni senza piombo.
- La caccia al cinghiale è disciplinata da Direttive emanate dalla Regione Basilicata di concerto con le Associazioni Venatorie.
- Il Comitato Direttivo di ciascun Ambito Territoriale di Caccia, **entro il 31 agosto 2016** trasmette il proprio provvedimento di recepimento delle Direttive regionali all'Ufficio Economia, Servizi e Valorizzazione del Territorio del Dipartimento Politiche Agricole e Forestali della Regione Basilicata.

Art. 4

Giornate di caccia e Orario consentito

- Le giornate di caccia consentite sono 3 (tre) settimanali fisse: mercoledì, sabato e domenica.
- Nel periodo dal 1 ottobre al 30 ottobre 2016, fermo restando il divieto di caccia nei giorni di martedì e venerdì, è consentito ad ogni cacciatore, per la caccia d'appostamento temporaneo alla migratoria di usufruire di tre giorni a scelta per ogni settimana (art. 18 comma 6 della L. n° 157/92 e art. 30 comma 7 della L.R. n° 2/95).

3. L'esercizio venatorio è consentito da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto.
4. Per la determinazione di tale orario si fa riferimento a quello rilevato annualmente dall'ufficio meteorologico dell'aeroporto di Bari. (art. 30, comma 8 della L.R. 2/95 e s.m.i.).

Art. 5

Carniere consentito

1. Al cacciatore è consentito, per ogni giornata di caccia e per l'intera stagione venatoria, l'abbattimento massimo dei seguenti capi:
 - 1.1 **Selvaggina stanziale:**
 - a) **Fagiano e starna:** due capi per specie e per ciascuna giornata di caccia nel numero massimo di venti capi annui per specie;
 - b) **Lepre:** un capo per ciascuna giornata di caccia e dieci capi annui;
 - c) **Cinghiale:** senza limite di carniere;
 - d) **Volpe:** senza limite di carniere.
 - 1.2 **Selvaggina migratoria.** Il numero massimo di capi che è consentito abbattere per ciascuna giornata di caccia è di 20 unità scelti tra le seguenti specie:
 - a) **Tortora:** cinque capi per ciascuna giornata e trenta capi annui;
 - b) **Quaglia:** cinque capi per capi per ciascuna giornata e venticinque capi annui;
 - c) **Allodola e Merlo:** dieci capi per giornata e massimo cinquanta capi annui;
 - d) **Beccaccino, Frullino e Pavoncella:** tre capi per giornata per massimo cinquanta capi annui per specie ad eccezione della Pavoncella per la quale viene fissato il prelievo massimo annuale in venticinque capi;
 - e) **Tordo sassello, Tordo bottaccio e Cesena:** venti capi per giornata per un massimo di duecento capi annui per specie;
 - f) **Beccaccia:** tre capi per giornata e massimo trenta capi annui;
 - g) **Colombaccio:** cinque capi per giornata per un massimo quaranta annui;
 - h) **Marzaiola, Moriglione, Mestolone, Fischione, Gallinella d'acqua, Porciglione, Folaga, Germano reale, Canapiglia, Codone e Alzavola:** cinque capi per giornata per un massimo di cinquanta capi annui.
2. Il numero dei capi ed il Comune ove sono stati abbattuti devono essere annotati in modo indelebile sul tesserino regionale con le modalità di cui al successivo art.8.

Art. 6

Soccorso di fauna selvatica in difficoltà

Ai sensi dell'art. 10 della L.R. n°2/95 chiunque rinvenga fauna selvatica in difficoltà è tenuto a darne immediata comunicazione alla Provincia o al Comune nel cui territorio è avvenuto il rinvenimento ed eventualmente consegnarla ai medesimi Enti, che provvederanno alla cura della stessa presso i centri autorizzati.

Art. 7

Uso e addestramento cani da caccia

1. L'addestramento dei cani da ferma, da seguita e da cerca è consentito, dal **01 agosto** al **31 agosto 2016**, tutti i giorni, con esclusione del martedì e venerdì, fino al tramonto, nei territori aperti all'esercizio venatorio, ad eccezione di quelli ove esistono colture in atto o comunque colture danneggiabili.

2. E' fatto divieto l'addestramento dei cani su aree interessate da attività di prelievo controllato (aree debitamente segnalate all'ATC territorialmente competente).
3. L'uso dei cani è consentito per tutta la stagione venatoria con le razze idonee alla caccia della selvaggina autorizzata.

Art. 8

Obblighi del cacciatore

1. Il cacciatore, per esercitare l'attività venatoria, deve essere munito del tesserino venatorio, rilasciato dalla Regione Basilicata previa esibizione della licenza di porto di fucile (uso caccia) ed attestazione della ricevuta di versamento della tassa di concessione prevista dall'art. 36 della L. R. n. 2/1995. Il versamento deve essere effettuato a mezzo c/c postale n. 218859 intestato a : Regione Basilicata – Servizio Tesoreria – 85100 Potenza, indicando la causale.
2. L'intestatario del tesserino deve:
 - a) prima dell'inizio dell'attività venatoria giornaliera, annotare sullo stesso, in modo indelebile nell'apposito spazio, il giorno di caccia nella propria o in altra Regione e l'A.T.C. prescelto;
 - b) annotare, in modo indelebile negli appositi spazi, il numero di capi e la specie di selvaggina stanziale non appena abbattuti;
 - c) annotare in modo indelebile negli appositi spazi il numero di capi e la specie di selvaggina migratoria non appena abbattuti;
 - d) riportare il comune ove è stato effettuato l'abbattimento;
 - e) per i cacciatori di caccia al cinghiale a squadre deve essere riportato nell'apposito spazio predisposto il numero dei capi abbattuti in giornata della squadra di appartenenza;
 - f) annotare nell'apposito spazio predisposto il numero dei capi abbattuti nella giornata di controllo.
3. Il tesserino va restituito alla Regione al termine della stagione venatoria **(entro il 28 febbraio) pena l'esclusione dall'attività venatoria** nella stagione successiva .
4. Chiunque sia in possesso di più di un tesserino regionale di caccia è perseguibile ai sensi di legge.
5. In caso di mancata riconsegna o di riconsegna di tesserino non integro e contraffatto, l'interessato non potrà ritirare il tesserino relativo alla nuova annata venatoria.
6. In caso di smarrimento, deterioramento o distruzione del tesserino, il titolare può ottenere il duplicato, previa esibizione della copia della denuncia fatta alla autorità di pubblica sicurezza e della ricevuta di versamento della tassa per l'esercizio dell'attività venatoria.
7. Tutti i cacciatori partecipanti alle battute di caccia al cinghiale e al prelievo della beccaccia devono indossare indumenti di alta visibilità (giacca, gilet, ecc.) ed avere idonea formazione sulla sicurezza nell'esercizio venatorio a cura delle Associazioni Venatorie.
8. E' fatto obbligo per chiunque abbatte o rinventa fauna selvatica inanellata o comunque contrassegnata di darne comunicazione alla Polizia Provinciale o alla Regione Basilicata.

Art. 9

Versamento quota permessi A.T.C.

1. Ai sensi dell'art.8 del Regolamento regionale, di cui al comma 4 dell'art. 25 della L.R. 2/95, le quote per l'accesso agli Ambiti Territoriali di Caccia relativamente ai cacciatori non residenti in Basilicata vengono così stabilite:

- a) permesso mensile € 120,00;
- b) permesso settimanale € 40,00;
- c) permesso giornaliero € 24,00.

2. È fatto obbligo agli AA.TT.CC. di predisporre per ogni singolo permesso rilasciato la scheda relativa alla selvaggina migratoria abbattuta da riconsegnare, debitamente compilata, all'ATC o all'operatore turistico ospitante o inviata per posta, in mancanza sarà precluso il futuro rilascio di ulteriori tesserini.

Art. 10

Controllo delle specie

1. La Regione, per una migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la tutela di particolari specie selvatiche e delle produzioni zoo-agro-forestali o per motivi sanitari, ai sensi della normativa vigente in materia, redige appositi disciplinari per l'attuazione dei piani di controllo della fauna selvatica anche mediante abbattimento.
2. Le attività di controllo alla specie cinghiale saranno attuate con le modalità di cui alla DGR n°343 del 5 aprile 2016.
3. Per le attività di controllo la Regione rilascia ai cacciatori abilitati un apposito tesserino in cui annotare le giornate di prelievo e gli abbattimenti fino al completamento del piano di abbattimento assegnato.
4. La Regione può altresì, ridurre i periodi di caccia a determinate specie per motivi imprevedibili e non prevedibili.

Art. 11

Specie temporaneamente protette

1. La caccia è vietata, a causa della ridotta consistenza faunistica, per l'intera stagione venatoria alle seguenti specie: capriolo (*Capreolus capreolus*), cervo (*Cervus elaphus*), daino (*Dama dama*), coturnice (*Alectoris graeca*), moretta (*Aythya fuligula*) e combattente (*Philomachus pugnax*).
2. E' preclusa l'attività venatoria, per il mese di settembre e fino alla prima decade di ottobre, sui tratti interessati dalla presenza della Cicogna nera (territorio tabellato a cura dell'Osservatorio regionale degli habitat naturali e delle popolazioni faunistiche).
3. E' sospesa la caccia alla lepre europea ad una distanza di 500 metri dalle aree, debitamente mappate dall'Osservatorio Regionale e riportate nell'allegato al Calendario Venatorio, nelle quali è stata accertata la presenza della lepre italiana (*Lepus corsicanus*).
4. La Regione, in presenza di eventi climatici sfavorevoli alla beccaccia (*Scolopax rusticola*) quali nevicata in periodo di svernamento e/o periodi di gelo protratti per più giorni, può disporre l'immediata sospensione del prelievo di tale specie nelle aree interessate.

Art. 12

Attività venatoria nelle zone nei siti Rete Natura 2000 (S.I.C.- Z.P.S.-Z.S.C.)

In tutte le zone S.I.C.- Z.P.S.-Z.S.C. della Regione Basilicata, non incluse nei perimetri delle Aree Naturali Protette nazionali e regionali, riportate nell'allegato al presente calendario, è fatto **divieto** di:

- a) esercitare l'attività venatoria in data antecedente alla prima domenica di ottobre ad esclusione del prelievo degli ungulati;
- b) esercitare l'attività venatoria nel mese di gennaio 2017, ad eccezione nei giorni di mercoledì e domenica della caccia da appostamento fisso e temporaneo e in forma vagante nonché della caccia agli ungulati;

- c) utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all'interno delle zone umide, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, langhe e lagune di acqua dolce e salmastra, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne delle stesse;
- d) utilizzo di munizionamento contenente piombo per il prelievo degli ungulati
- e) effettuare ripopolamenti faunistici a scopo venatorio, ad eccezione di quelli effettuati con soggetti appartenenti a sole specie e popolazioni autoctone provenienti da allevamenti regionali e nazionali, da zone di ripopolamento e cattura, dai centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale insistenti sul medesimo territorio;
- f) svolgere attività di addestramento cani da caccia prima del 1° settembre 2016 e dopo la chiusura della stagione venatoria;
- g) costituire nuove zone per l'allenamento e l'addestramento dei cani e per le gare cinofile nonché ampliamento di quelle esistenti;
- h) distruggere o danneggiare nidi e ricoveri di uccelli.

Art. 13

Mezzi consentiti

I mezzi consentiti per l'attività venatoria sono quelli previsti dall'art. 13 della Legge Nazionale n°157 del 11 febbraio 1992.

Art. 14

Divieti

E' vietato:

- a) cacciare nei soprassuoli delle zone boscate percorse dal fuoco (L. n. 353/2000, art. 10, comma 1);
- b) abbattere qualsiasi esemplare della fauna stanziale e migratoria che non sia compreso tra quelli espressamente elencati nel presente calendario;
- c) cacciare su terreni coperti in tutto o nella maggior parte da neve;
- d) cacciare negli specchi e nei corsi d'acqua ghiacciati o su terreni allagati;
- e) utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all'interno delle zone umide, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, langhe e lagune di acqua dolce e salmastra, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne delle stesse;
- f) utilizzo di munizionamento contenente piombo per il prelievo degli ungulati;
- g) l'esercizio venatorio alla beccaccia all'aspetto serale (posta) e al mattino (ritiro);
- h) la caccia di appostamento, sotto qualsiasi forma, al beccaccino;
- i) la caccia a rastrello in più di tre persone;
- j) l'utilizzazione a scopo di caccia, negli specchi o corsi d'acqua, di scafandri o tute impermeabili da sommozzatori;
- k) cacciare sparando da veicoli a motore o da natanti di qualsiasi tipo;
- l) usare richiami a funzionamento meccanico, elettromeccanico o similari con amplificazione del suono;
- m) l'esercizio venatorio vagante nei terreni in attualità di coltivazione, anche se non tabellati;
- n) cacciare in tutti i territori ricadenti in aree naturali protette secondo la disciplina della L. N. n° 394/1991 e L.R. n°28/1994;
- o) qualsiasi tipo di attività venatoria a meno di mt. 500 dalla costa marina (art. 21 comma 2 della L. N. n° 157/1992);
- p) lasciare sul terreno di caccia i bossoli esplosi delle cartucce utilizzate nel corso della giornata di caccia; gli stessi dovranno essere recuperati prima che venga abbandonato il luogo di caccia;
- q) lasciare sul terreno qualsiasi rifiuto;
- r) agli AA.TT.CC., immettere fauna selvatica in qualsiasi forma se non preventivamente autorizzati dalla Regione Basilicata;
- s) qualsiasi forma di immissione di lepre comune (*Lepus europaeus*) ad una distanza di 1 km dai siti di

- accertata presenza di lepre italica (*Lepus corsicanus*);
- t) cacciare la lepre europea ad una distanza di 500 metri dalle aree, debitamente mappate dalla Regione e riportate nell'allegato al Calendario Venatorio, nelle quali è stata accertata la presenza della lepre italica (*Lepus corsicanus*).

Art. 15

Vigilanza

La vigilanza venatoria è affidata agli addetti di cui alla Legge Nazionale n°157/92 e dalla Legge Regionale n° 2/95.

Art. 16

Sanzioni

1. Per le violazioni alle disposizioni contenute nel presente calendario venatorio si applicano le sanzioni penali ed amministrative previste dagli artt. 30 e 31 della L. N. n. 157/92, dagli artt. 40 e 41 della L. R. n. 2/1995 e dal regolamento dello A.T.C. territorialmente competente.
2. E' altresì previsto il ritiro del permesso di caccia, rilasciato dall'ATC territorialmente competente, per l'intera stagione venatoria per la violazione della lettera "g" dell'art. 15 (l'esercizio venatorio alla beccaccia all'aspetto serale "posta" e al mattino "ritiro").

Art. 17

Norma finale


Per quanto non espressamente previsto dal presente Calendario Venatorio si rimanda alle norme vigenti in materia.

Del che è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE



Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in data _____
al Dipartimento interessato al Consiglio regionale

1.08.2016

L'IMPIEGATO ADDETTO



PER C. O.

Rotonda,

1 AGO. 2016



IL FUNZIONARIO

[Handwritten signature]